

n.203479 del 2005

Carri 87/10/10

IL GIUDICE DESIGNATO

sciogliendo la riserva e pronunciando in merito al ricorso ex art.28 legge n. 300 del 1970 proposto da S.I.B.C. Sindacato Indipendente Banca Centrale, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e da F.A.L.B.I. Federazione Autonoma lavoratori Banca d'Italia, Rappresentanza Provinciale di Roma contro l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per ottenere che venga dichiarato antisindacale, per violazione dell'accordo 30.7.04, il mancato inserimento nelle delibere di adozione dei bandi di concorso pubblicati il 28.1.05 di una riserva del 50% dei posti disponibili per il personale interno, e perché venga ordinata la revoca delle delibere medesime;

*osserva* che l'eccezione di difetto di giurisdizione non sembra fondata, anche se la giurisdizione sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità convenuta continua ad appartenere al giudice amministrativo. In tema di repressione della condotta antisindacale infatti, la norma (aggiunta dalla legge n.146/90) che attribuiva la giurisdizione al tribunale amministrativo in via di urgenza in caso di comportamento antisindacale e contemporaneamente lesivo anche di situazioni soggettive inerenti al rapporto d'impiego in cui venga richiesta la rimozione dei provvedimenti relativi, è stata infatti abolita dall'art. 4 comma 1 legge n.83 del 2000 senza essere sostituita. E' chiaro che l'interesse del sindacato alla repressione della condotta antisindacale è stato ritenuto prevalente sui diritti dei singoli lavoratori e che quella del



giudice ordinario in materia di repressione di condotte antisindacali è stata intesa come giurisdizione funzionale.

L'eccezione di incompetenza territoriale, inizialmente sollevata da parte dell'Autorità convenuta, sembra essere stata abbandonata. Si sa comunque che la competenza si determina in base al luogo in cui è stata posta in essere la condotta antisindacale, mentre è certo che i provvedimenti e le delibere che hanno concretizzato la condotta denunciata sono stati assunti e hanno prodotto i loro effetti a Roma.

Nel merito il ricorso sembra fondato in quanto i bandi di concorso per cui è causa, ad avviso di questo tribunale in c.m., si pongono effettivamente in netto contrasto con l'Accordo del 30 luglio 2004 che prevedeva la riserva al personale interno del 50% dei posti disponibili (vacanze organiche) in caso di concorso pubblico.

Secondo parte convenuta, detta percentuale andrebbe calcolata sul numero dei posti vacanti che residuano dopo aver conteggiato in detrazione i posti destinati al personale avente titolo ad una particolare riserva, come quello di cui, alle procedure di mobilità, quello proveniente dal Garante per l'Editoria e la radiodiffusione da sottoporre a nuova selezione in seguito alla soccombenza in giudizio, quello da assumere a termine o comando, quello avente diritto alla progressione interna.

Ma tale interpretazione pare arbitraria e non condivisibile, dato che l'Accordo non contiene specificazioni o limitazioni nel fissare la percentuale e nel richiamare genericamente le vacanze organiche, che sono evidentemente tutti i posti

previsti in organico e non coperti al momento della indizione del concorso e cioè della delibera che approva il bando.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni deve quindi ritenersi aver violato l'Accordo raggiunto con le organizzazioni sindacali ricorrenti e conseguentemente tale comportamento non può che essere valutato come contrario alla attività sindacale eppertanto sanzionabile ex art. 28 della legge n.300 del 1970.

S'impone pertanto una pronuncia di accoglimento.

p.q.m.

dichiara antisindacale il mancato inserimento nelle delibere di adozione dei bandi di concorso pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 28.1.2005 della riserva del 50% dei posti disponibili per il personale interno. Ordina all'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni di rimuovere gli effetti di tale comportamento.

Condanna la stessa Autorità convenuta a rimborsare alla parte ricorrente euro 2000 per spese di lite.

Roma, 25.3.2005

La Cancelliera

Il Giudice designato



Depositato in Cancelleria  
Roma, li 25-3-05  
IL CANCELLIERE CI  
Cancella Russo



IL CANCELLIERE CI  
Cancella Russo

V° PER AUTENTICA  
25 MAR 2005  
IL CANCELLIERE CI  
Dott. Antonio Lai

